

REG ATTI PRIVATI N°

COMUNE DI SPOLETO

CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) PER IL SERVIZIO
DI ELABORAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE REGOLAMENTATE DALL'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E.

L'anno duemiladiciannove, oggi in Spoleto, nella sede comunale della
Direzione Servizi alla Persona di Via San Carlo n° 1 - Spoleto.

Con la presente scrittura privata da valere tra le parti a tutti gli effetti di legge, tra i
signori:

- **Dina Bugiantelli**, nata ad Assisi (PG) il 29/05/1959 domiciliata per la carica presso
la Residenza Comunale, che interviene per conto ed in legale rappresentanza del
COMUNE DI SPOLETO, anche nella sua funzione di Comune Capofila dei Comuni
della Zona Sociale n. 9 dell'Umbria, c.f. 00316820547, nella sua qualità di Dirigente
della Direzione Servizi alla Persona nominata dal Sindaco con decreto n. 29 del
15/05/2017, la quale è competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla
legittimazione conferitale dall'art. 107, c. 3, lett. c) D.Lgs. n. 267/00, e dall'art. 64,
dello Statuto del Comune di Spoleto, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 4 – lett. f, del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ed i

1) CAF p.iva iscrizione all'albo n° il
..... con sede in – CAP – Via n., in
seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla società
con esso convenzionata, nella persona di

2) CAF p.iva iscrizione all'albo n° il

..... con sede in – CAP – Via n....., in

seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla società

con esso convenzionata, nella persona di

3) CAF p.iva iscrizione all'albo n° il

..... con sede in – CAP – Via n....., in

seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla società

con esso convenzionata, nella persona di

4) CAF p.iva iscrizione all'albo n° il

..... con sede in – CAP – Via n....., in

seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato dalla società

con esso convenzionata, nella persona di

Premesso che:

il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della

situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate

ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o

comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni

economiche;

ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate

per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare

del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità

dal momento della presentazione al 31 agosto e per l'eventuale definizione di

condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione

economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;

ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva

unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo

28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale

è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio

ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a

disposizione dall'Inps;

con decreto 8 marzo 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stato definito l'elenco delle

prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE;

con decreto 16 dicembre 2014, n. 206 del Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali, recante le modalità attuative del Casellario dell'Assistenza è stato

ulteriormente definito l'elenco delle prestazioni sociali agevolate con particolare

riferimento agli interventi di Supporto per reperimento Alloggi di cui alla sezione

A2.16 (servizi per assegnazione di case di edilizia residenziale pubblica e

intermediazione abitativa), Assegno di maternità, Assegno per il nucleo familiare,

Contributi economici per i servizi scolastici (per assicurare il diritto allo studio),

Contributi economici per l'alloggio;

il Comune di Spoleto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 17/12/2015

ha approvato il "Regolamento per l'Accesso e la Partecipazione al Costo delle

Prestazioni Sociali Agevolate", applicativo del DPCM 159/2013;

il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve

presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

ai sensi dell' art. 3, comma 2, del DPCM 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma 4 del

D.M. 21 dicembre 2000, n.452, i Comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S.

	presso i quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano	
	l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della	
	dichiarazione sostitutiva unica (DSU), anche attraverso i propri uffici per le	
	relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di	
	assistenza fiscale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 241/97;	
	ai sensi della norma soprarichiamata l'I.N.P.S. ha provveduto a stipulare apposite	
	convenzioni con i CAF per la raccolta e l'invio all'INPS medesima, tramite	
	trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte, nonché la conseguente	
	consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa all'indicatore	
	della situazione economica equivalente (ISEE);	
	in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di	
	assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale	
	sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni	
	che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno	
	costituito i CAF;	
	ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 43, comma 1 e ss., come sostituito dall'art. 15,	
	comma 1, lett. c) della L. 183/2011, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad	
	acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli	
	articoli 46 e 47 del citato DPR nonché tutti i dati e i documenti che siano in	
	possesso delle pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte	
	dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni	
	o dei dati richiesti;	
	Ritenuto utile definire a livello locale una forma di collaborazione tra Comune e Centri	
	di Assistenza Fiscale aventi sedi operative sul territorio della Zona Sociale n. 9 che	
	consenta parità di accesso agli utenti richiedenti prestazioni sociali agevolate di	

competenza dei Comuni, nonché procedure omogenee di elaborazione di istruttorie

amministrative correlate alle stesse istanze;

Precisato che dopo la formalizzazione della convenzione per la gestione della

funzione associata dei servizi socio-assistenziali, in corso di approvazione a norma

della Legge Regionale n° 11 del 9 aprile 2015 "Testo unico in materia di Sanità e

Servizi sociali" così come modificata dalla L.R. n° 10 del 17 agosto 2016

"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11", i restanti

Comuni facenti parte della Zona sociale n. 9 potranno avvalersi della presente

convenzione, previa comunicazione al Comune di Spoleto e con finanziamento delle

relative spese a carico dei propri bilanci;

Con D.G.C. n. 339 del 15/12/2016 è stata approvata lo schema di convenzione tra

Comune di Spoleto e i CAF del territorio per la elaborazione delle istanze di accesso

alle prestazioni sociali agevolate regolamentate dall'ISEE, sottoscritta in data

20/7/2017 Rep. n. 604, in scadenza al 19/7/2019;

Richiamata la DGC n. 172 del 07/06/2019 esecutiva, con la quale la Giunta

Comunale ha approvato la seguente convenzione;

Ritenuto, al fine di garantire efficacia ed economicità all'azione amministrativa, di

individuare quale requisito che i CAF sottoscrittori della presente convenzione

devono detenere la convenzione con l'INPS ai fini della ricezione della Dichiarazione

Sostitutiva Unica, la trasmissione per via telematica dei dati ivi contenuti all'INPS ed il

conseguente rilascio all'utente dell'attestazione Ise ed ISEE del proprio nucleo

familiare;

Visti

➤ l'art.11 della Legge n. 431/98 relativo ai contributi per il sostegno alla

locazione;

➤ il D.M. 21 dicembre 2000 n. 452, e successive modificazioni, relativo all'approvazione del Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare in attuazione dell'art. 65 della L. 448/98 e dell'art. 74 del D.Lgs. 151/2001;

➤ la L.R. n. 28/2002 recante le norme per l'attuazione del Diritto allo studio che stabilisce le modalità e le scadenze per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in applicazione dell'art. 27 della Legge n. 448/98.

➤ la Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. ed in particolare il "Regolamento Comunale in materia di edilizia residenziale sociale pubblica ai sensi della Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23", approvato dal Comune di Spoleto con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 7 aprile 2014;

➤ le Leggi Regionali dell'Umbria: L.R. n° 11 del 9 aprile 2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" e L.R. n° 10 del 17 agosto 2016 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11";

➤ l' art. 2-sexies della Legge n° 89 del 26 maggio 2016 "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità".

Tutto ciò premesso e previa ratifica e conferma di quanto sopra da parte dei signori intervenuti, volendosi che il tutto formi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'oggetto della presente convenzione è la definizione della collaborazione tra i soggetti stipulanti ai fini di facilitare l'accesso dei cittadini alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale connesse alla certificazione del calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) dei nuclei familiari richiedenti,

attraverso l'accoglimento delle istanze e lo svolgimento da parte dei CAF di fasi dell'attività istruttoria relativa alle stesse.

ARTICOLO 2: PRESTAZIONI CONVENZIONATE

1. Le attività di cui ai successivi punti sono da effettuarsi rispetto alle prestazioni agevolate di competenza del Comune. Alla data di sottoscrizione del presente atto le prestazioni oggetto della presente convenzione sono le seguenti, fermo restando la possibilità di integrare il sotto riportato elenco sulla base di successivi e appositi atti, in accordo tra le parti, anche in applicazione di nuove normative:

a) Concessione assegni di maternità e nucleo familiare di cui all'art. 65 della Legge n. 448/98 e all'art. 74 del D.Lgs. 151/2001;

b) Erogazione contributi per il sostegno all'accesso alle locazioni di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98, regolamentata con successivi atti regionali ed in particolare D.G.R. n.1106 del 7 ottobre 2013 e n.1321 del 20/10/2014 in attuazione dell'art. 29 della Legge Regionale n. 23/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento regionale n. 1 del 4 febbraio 2014, ovvero su bandi a regolamentazione locale;

c) Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al Bando Pubblico per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e/o di Edilizia Agevolata ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 e dai conseguenti Regolamenti Comunali di attuazione;

d) Erogazione contributi per l'acquisto di libri di testo agli alunni della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 448/98;

e) Concessione agevolazioni e riduzioni agli utenti del servizio di trasporto scolastico;

f) Altre prestazioni sociali agevolate eventualmente individuate da ciascun Comune e comunicate ai Caf già convenzionati.

ARTICOLO 3: DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEL CAF PRIMA

DEL CONVENZIONAMENTO

1. I CAF, prima della stipula della presente convenzione dovranno fornire al Comune, oltre alla documentazione di legge, la seguente documentazione:

- a) Copia dell'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale;
- b) Estremi della convenzione stipulata con l'INPS per la gestione delle DSU e certificazioni ISEE;
- c) Estremi fiscali e coordinate bancarie;
- d) Tutti i dati necessari al Comune per richiedere il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (DURC);
- e) Indicazione del responsabile per i rapporti con il Comune e i suoi riferimenti (telefono, fax, mail);
- f) Indicazione delle eventuali società convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento dell'attività;
- g) Elenco delle sedi dei CAF sul territorio dei Comuni stipulanti la presente convenzione, dei relativi numeri telefonici e orari di apertura per i cittadini;
- h) Copia dell'eventuale procura speciale necessaria per la sottoscrizione della presente convenzione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante del singolo CAF;
- i) Polizza assicurativa di cui all'art. 4 comma 2.

Durante il periodo di validità della presente convenzione ogni variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente comma dovrà essere trasmessa al Comune tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla variazione.

ARTICOLO 4: COMPITI DEI CAF

1. I CAF sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a svolgere le

seguenti attività per conto del Comune di Spoleto e degli altri Comuni della Zona

Sociale n. 9 che intenderanno aderire alla presente Convenzione:

a) Consegna al cittadino della modulistica necessaria per ottenere le prestazioni

sociali agevolate. I CAF si impegnano ad utilizzare la modulistica predisposta dal

Comune o altra purché contenente tutti i dati necessari all'istruttoria della pratica;

b) Assistenza alla compilazione della domanda di accesso alla prestazione che dovrà

risultare completa e formalmente corretta. La domanda, a seconda del procedimento,

dovrà riportare anche gli estremi per il reperimento di dati e/o documenti in possesso

di questa e/o di altre pubbliche amministrazioni;

c) Rilasciare all'utente apposita ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante

l'avvenuta presentazione della domanda;

d) Acquisire, e corredare la domanda di prestazione dell'utente, di tutti i documenti e

le informazioni in possesso di pubbliche amministrazioni, compreso il Comune,

acquisibili d'ufficio da parte del CAF per la verifica di quanto dichiarato dall'utente in

sede di compilazione dell'istanza. Durante il periodo di validità della presente

convenzione, qualora siano fruibili da parte dei Caf accessi a nuove banche dati di

Enti Pubblici che consentano la verifica delle informazioni dichiarate dall'utente, il Caf,

senza ulteriori integrazioni del presente atto, dovrà aggiungere anche i nuovi controlli

effettuabili a decorrere dalla data di abilitazione alla banca dati;

e) Calcolo del diritto o meno ad ottenere la prestazione agevolata e della misura del

beneficio richiesto;

f) Caricamento dei dati del richiedente nei programmi informatici dedicati:

- per gli assegni di maternità e al nucleo familiare nel programma informatico

dell'INPS "Prestazioni Sociali"

- per i contributi per il sostegno alla locazione e l'assegnazione degli alloggi di Edilizia

Residenziale Sociale Pubblica nel programma informatico della Regione Umbria

“WebERP”;

g) Verifica del diritto o meno ad ottenere la prestazione agevolata per il contributo per l'acquisto dei libri di testo e acquisizione della documentazione relativa alle spese sostenute da parte del richiedente;

h) Trasmissione al Comune competente, dei dati raccolti: istanze, dichiarazioni sostitutive, certificazioni ISEE e calcoli effettuati. La trasmissione, previo accordo tra le parti sui tempi e sui modi, potrà avvenire cartacea e/o su supporto informatico, previa compilazione di elenchi riepilogativi dei richiedenti del beneficio, o in via telematica secondo gli appositi standard predefiniti dal Comune. Qualora la presentazione delle domande debba avvenire entro termini previsti da Bandi Pubblici, il Caf s’impegna a consegnare all’Amministrazione Comunale l’elenco dei nominativi relativi alle istanze raccolte nei termini e secondo le modalità previste nei Bandi stessi; entro 15 giorni dall’avvenuta chiusura del bando il CAF produrrà la documentazione cartacea e in supporto informatico corrispondente. Il periodo di 15 giorni può essere prorogato con accordo tra le parti in caso di particolari necessità o esigenze di ulteriori istruttorie;

i) Gestione degli aggiornamenti derivanti da variazioni del nucleo familiare dei richiedenti, ovvero della loro situazione economica tramite modifica delle dichiarazioni stesse e conseguente ricalcolo della prestazione agevolata connessa;

j) Comunicazione ai Comuni degli indirizzi, dei numeri telefonici ed orari di apertura delle proprie sedi che gestiscono le funzioni oggetto della presente convenzione;

l) Comunicazione al Comune del nominativo e recapito telefonico, di almeno un operatore del Caf, come referente per l’acquisizione di informazioni operative da parte del Comune;

m) Esposizione della presente Convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento delle attività in essa previste o comunque connesse.

2. Ogni CAF per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale adeguatamente formato. Garantirà altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAF eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi oggetto della presente convenzione.

3. Ogni CAF può svolgere le funzioni di cui al presente accordo anche tramite società con esso convenzionate, ferma restando la sua piena responsabilità verso il Comune.

ARTICOLO 5: COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a:

a) Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini, in particolare per il tramite del sito comunale istituzionale, delle modalità di accesso alle prestazioni agevolate oggetto della presente convenzione e dell'ubicazione sul territorio comunale delle sedi dei CAF (o società con esso convenzionate), aggiornandole in base alle comunicazioni in merito ricevute dal Centro di Assistenza Fiscale;

b) Fornire al singolo Caf la normativa aggiornata in merito ai criteri operativi da applicare per la quantificazione della singola prestazione sociale agevolata oggetto della presente convenzione;

c) Per le prestazioni sociali assegnate ed erogate con Bando Pubblico comunicare al richiedente, tramite lettera ovvero tramite pubblicazione sul portale istituzionale, l'accoglimento o il diniego della prestazione richiesta. In caso di accoglimento dovranno essere comunicati gli importi o i benefici eventualmente spettanti, in caso di diniego lo stesso dovrà essere debitamente motivato;

d) In caso di diniego (non ammissibilità delle richieste di beneficio), comunicare al

richiedente, tramite lettera Racc/AR, le motivazioni dell'esclusione;

e) Adottare i provvedimenti per la revoca dei benefici indebitamente erogati, attraverso comunicazione scritta al richiedente con Racc/AR e il provvedimento annuale di riepilogo e di presa d'atto dell'istanze complessivamente accolte e trasmesse all'INPS nonché di quelle escluse a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati;

f) Ricevere dai soggetti richiedenti gli eventuali ricorsi avverso il provvedimento con il quale il Comune ha respinto o revocato l'erogazione della prestazione;

g) Controllare la completezza e correttezza formale delle istanze lavorate dai CAF con il sistema del controllo a campione in via successiva su almeno il 10% delle domande presentate o controlli puntuali in caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;

h) Fornire ad ogni CAF le indicazioni relative ai tempi ed alle modalità specifiche di trasmissione (via telematica; documenti cartacei; ecc.) dei dati concernenti i soggetti beneficiari della prestazione sociale;

i) Informare preventivamente i CAF convenzionati circa i tempi di apertura degli eventuali Bandi Pubblici connessi con la presentazione delle istanze finalizzate ad ottenere le prestazioni sociali comprese nella competenza della presente Convenzione.

ARTICOLO 6: STRUMENTAZIONI E SCAMBI INFORMATICI

1. Il CAF predispose un archivio informatico che consente lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, e ne garantisce l'accesso al Comune per le verifiche del caso.

2. Il Comune attiverà una procedura di verifica dei dati trasmessi dal CAF. Il Comune rilascia, altresì, anche tramite strumenti informatici al CAF attestazione del

ricevimento delle istanze.

3. La trasmissione telematica dei dati al Comune da parte dei Caf dovrà avvenire secondo gli standard predefiniti in accordo con il servizio informatico del Comune stesso.

ARTICOLO 7: PROCEDURE E SISTEMI DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI

SOCIALI AGEVOLATE

Ogni CAF si impegna a seguire le seguenti procedure riferite alle prestazioni sociali agevolate oggetto della presente convenzione.

Articolo 7.1: Assegni per il nucleo familiare e di maternità

1. La procedura per la richiesta e concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità (art. 65 L. n. 448/98 e art. 74 D.Lgs. 151/2001) è quella prevista dal procedimento indicato nel DM 21 dicembre 2000, n. 452 e dalle disposizioni applicative di INPS (Circ. 143/2001) e del Ministero del Lavoro (Nota 04/09/2001). Per la trasmissione all'INPS, ai fini del pagamento degli assegni, il CAF, effettuata l'istruttoria dell'istanza e verificati i requisiti necessari, provvede al caricamento dei dati sul programma informatico dedicato messo a disposizione dalla stessa INPS (Prestazioni Sociali) con le "Nuove modalità di accesso per i CAAF" di cui alla comunicazione INPS del 28 Maggio 2014.

2. Il CAF dovrà redigere l'elenco numerico e nominativo dei richiedenti che hanno avuto accesso al beneficio e l'elenco con i nominativi degli esclusi contenente le motivazioni dell'esclusione.

Articolo 7.2: Contributo per il sostegno alla locazione

1. Per i contributi di sostegno all'accesso alle locazioni (ex art. 11 L. 431/98), dovranno applicarsi i criteri che saranno previsti dalla specifica deliberazione regionale dell'Umbria, e dal relativo bando annuale. Per la trasmissione alla Regione

e l'ottenimento del beneficio il CAF provvede al caricamento dei dati sul programma informatico dedicato della stessa Regione Umbria (WebERP).

In mancanza di disposizioni regionali è facoltà del Comune, con l'utilizzo di fondi propri, avviare la procedura per la concessione di contributi a sostegno della locazione; in tali casi la procedura sarà definita dal Comune così come la modulistica e il relativo bando per l'assegnazione contenente i requisiti e le modalità per usufruirne.

2. Il CAF dovrà redigere l'elenco numerico e nominativo dei richiedenti che hanno diritto al beneficio e l'elenco con i nominativi degli esclusi contenente le motivazioni dell'esclusione.

Articolo 7.3: Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica e altri bandi a sostegno di politiche abitative

1. Per le domande di partecipazione al Bando per l'assegnazione degli alloggi ERP e degli alloggi in edilizia agevolata, le modalità, i criteri e i tempi sono previsti dai corrispondenti Bandi Comunali.

2. Qualora intervengano modifiche normative alle disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore, i Caf convenzionati dovranno fare riferimento, a far data dal giorno comunicato, alle nuove norme su indicazione degli appositi uffici comunali.

3. Qualora vengano approvate deliberazioni comunali che modificano, in tutto o in parte, quanto già precedentemente approvato o introducano nuove disposizioni, i Caf, previa informativa da parte del Comune, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni dalla data comunicata dal Comune.

4. Il CAF svolge la fase di assistenza alla compilazione delle istanze, il controllo dei requisiti richiesti per l'ammissibilità delle stesse e l'inserimento dei dati nel programma informatico regionale dedicato "WebERP".

5. Il CAF dovrà redigere l'elenco numerico e nominativo dei richiedenti che hanno diritto al beneficio e l'elenco con i nominativi degli esclusi contenente le motivazioni dell'esclusione.

Articolo 7.4: Contributi libri di testo agli alunni scuola secondaria di I e II grado

1. Per i contributi per l'acquisto, dovranno applicarsi i criteri che saranno previsti dalla specifica deliberazione regionale dell'Umbria, e dal relativo bando annuale.

2. Il CAF dovrà procedere alla verifica dei requisiti richiesti e alla compilazione di un documento contenente: l'elenco numerico e nominativo degli aventi diritto al beneficio e la quantificazione della spesa sostenuta e documentata da ogni singolo richiedente; dovrà essere anche predisposto l'elenco con i nominativi degli esclusi contenente le motivazioni dell'esclusione.

Articolo 7.5: Concessione agevolazioni o riduzioni agli utenti del servizio di trasporto scolastico

1. Per la concessione di agevolazioni o riduzioni si applicano i criteri stabiliti dal vigente Regolamento Comunale e dalla tabella delle scuole di competenza approvata dalla Giunta comunale.

2. Il CAF dovrà procedere alla verifica dei requisiti richiesti ivi compresa la verifica della scuola di competenza ed inviare le risultanze al Comune affinché esso rilasci il nulla-osta alla agevolazione o riduzione.

Articolo 7.6: Altre prestazioni sociali agevolate

1. Per tutte le altre tipologie di prestazioni sociali agevolate connesse con l'applicazione del reddito fiscale familiare, la compilazione della DSU ed il calcolo dell'ISEE che saranno eventualmente aggiunte a quelle già oggetto della presente Convenzione dai singoli Comuni, le procedure saranno definite nei Bandi Pubblici

predisposti dalle singole amministrazioni interessate che adotteranno anche i relativi eventuali criteri di calcolo previsti dalla corrispondente disciplina di riferimento. I Comuni della Zona Sociale n.9 si impegnano, per quanto possibile, ad uniformare le procedure, la modulistica e la documentazione richiesta per tipologie di prestazioni similari.

ARTICOLO 8: ACCESSO BANCA DATI ANAGRAFICA

1. Il Comune, per permettere le verifiche previste al comma 1, lett. d dell'art. 4 della presente convenzione, sia nella fase iniziale delle istruttorie che nei successivi aggiornamenti dovuti a modifiche della situazione anagrafica del richiedente e del nucleo familiare, previa autorizzazione di un componente dello stesso, consente al CAF di visualizzare alcuni dati anagrafici del nucleo sulla base delle disposizioni dei successivi articoli.

In alternativa le informazioni anagrafiche necessarie alla istruttoria delle istanze potranno essere richieste direttamente allo Sportello del Cittadino tramite procedura dg concordare con il responsabile del servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della riservatezza di dati personali.

Articolo 8.1: Accesso alle informazioni desunte dalla banca dati anagrafica comunale

1. Prima della compilazione della domanda, l'operatore del CAF abilitato, previo consenso dell'utente di cui al successivo art. 8.2, procederà alla verifica della situazione anagrafica del richiedente tramite apposito accesso alle informazioni della banca dati anagrafica.

2. Previa attestazione da parte dell'utente di non avere pratiche di modifica della propria situazione anagrafica e del proprio nucleo in corso, la domanda di prestazione dovrà rispettare la situazione risultante nella banca dati anagrafica alla

data di compilazione della modulistica cartacea, completa di tutti i suoi allegati.

3. Il CAF dovrà informare l'utente che qualora avesse pratiche in corso di modifica della situazione anagrafica e non fossero dichiarate, la relativa domanda di prestazione sociale sarà respinta dal Comune.

4. Al fine di evitare un utilizzo improprio, l'accesso alle informazioni della banca dati è subordinato alle seguenti misure minime:

- identificazione univoca, tramite chiave personale, "nome utente" e "password", dell'operatore CAF coinvolto;
- compilazione delle domande alla presenza diretta del richiedente;
- sostanziale corrispondenza tra il numero di autorizzazioni sottoscritte dagli utenti richiedenti e accessi alla banca dati anagrafica, fatti salvi errori marginali di digitazione dei nominativi.

Articolo 8.2: Misure minime di sicurezza e tutela della riservatezza dei dati personali

1. Il sistema predisposto consente all'operatore CAF di visualizzare esclusivamente i dati del nucleo familiare, per il quale viene presentata la domanda di prestazione sociale agevolata tra quelle oggetto della convenzione già sottoscritta, equivalenti alle visure anagrafiche di "stato di famiglia" e "residenza".

2. All'utente dovrà essere fornita, contestualmente all'atto di presentazione della domanda, anche la specifica informativa, che sottoscriverà per conferma della presa visione.

3. Il rappresentante legale di ogni CAF è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui alla presente convenzione ai sensi dell'art. 29 del GDPR UE/2016/679, e avrà il compito di identificare e nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del

responsabile" ex art. 4, n. 10, GDPR citato.

Articolo 8.3: Disposizioni relative all'utilizzo delle informazioni desunte dalla banca dati anagrafica comunale

1. Il cittadino che richiede una delle prestazioni sociali agevolate tra quelle riportate al precedente art. 2 può autorizzare il CAF a verificare i suoi dati anagrafici. La visualizzazione dei dati anagrafici è consentita per prendere visione dei soli dati contenuti nel certificato di residenza e/o dello stato di famiglia, relativi al cittadino che richiede la prestazione.

2. In nessun caso il CAF può rilasciare stampe contenenti i dati sopraindicati, anche se vistati dal cittadino o timbrati dallo stesso CAF, in quanto tale documentazione può essere utilizzata esclusivamente per la verifica delle posizioni anagrafiche ed ha valore esclusivamente come documentazione interna al CAF comprovante la situazione anagrafica del richiedente il servizio.

La stampa, alla data della presentazione della domanda cartacea, dovrà essere allegata alla domanda stessa a conferma dell'avvenuta visualizzazione e per verificare la rispondenza tra quanto indicato nella stampa e i dati riportati nella domanda e nella documentazione allegata.

3. La documentazione sopraccitata, sia per gli italiani che per gli stranieri, va sempre utilizzata con una data di riferimento, poiché tutti i dati in esso contenuti hanno una valenza storica.

4. Il cittadino dovrà dichiarare che alla data della presentazione della domanda, presso l'Ufficio Anagrafe comunale non sono depositate istanze di modifica della posizione anagrafica del nucleo (cambio di residenza, nuovi componenti familiari o componenti che hanno lasciato il nucleo, ecc.). Nel caso ciò non corrisponda al vero, la domanda di prestazione sociale presentata dall'utente sarà respinta. Qualora

invece il cittadino dichiara, sotto la sua responsabilità, che sono state presentate richieste per variazioni anagrafiche, la domanda potrà essere presentata con i dati dichiarati dall'utente, anche se diversi da quanto risulta dalla visualizzazione, fermo essere esclusa dal beneficio.

5. La suddetta dichiarazione, contenuta nel modello di autorizzazione all'accesso dei dati anagrafici che l'utente dovrà rilasciare al CAF, dovrà essere allegata alla domanda di prestazione sociale agevolata.

6. L'utilizzo improprio della documentazione di cui al presente articolo espone il CAF a responsabilità amministrative sia nei confronti dei terzi che nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9: Compensi

1. Per l'attività prevista dalla presente convenzione ciascun Comune, per ogni domanda lavorata dal Caf, per conto di soggetti residenti nel proprio territorio se non previsto diversamente, corrisponde al Caf stesso un ammontare forfettario definito in base alla complessità della prestazione secondo gli importi di seguito specificati:

a) Per le domande relative agli assegni di maternità e nucleo familiare € 8,00 più IVA, per ogni domanda completa e trasmessa all'INPS per l'erogazione, attraverso l'inserimento dei dati nel programma informatico INPS dedicato, a patto che questa sia formalmente corretta;

b) per le domande relative ai contributi a sostegno della locazione (c.d. contributo affitto), € 15,00 più IVA, per ogni domanda completa e inserita nel programma regionale informatico dedicato "WebERP", a patto che questa sia formalmente corretta;

c) Per ogni domanda di partecipazione al Bando per l'assegnazione di alloggi ERP e/o di alloggi in edilizia agevolata € 10,00 più IVA, a condizione che le domande inserite

nel programma regionale informatico dedicato "WebERP" siano complete e formalmente corrette;

d) Per ogni domanda di contributo per acquisto libri di testo € 5,00 + IVA a condizione che le domande inoltrate siano complete e formalmente corrette in caso di ammissibilità e che siano riscontrabili dagli uffici comunali le motivazioni oggettive in caso di esclusione;

e) Per ogni domanda di agevolazione o riduzione per il trasporto scolastico € 4,00 + IVA a condizione che le domande inoltrate siano complete e formalmente corrette .

2. I CAF non possono richiedere compensi integrativi ulteriori ai soggetti richiedenti che presentano le istanze per la concessione delle prestazioni sociali agevolate oggetto della presente convenzione.

3. Sono a carico del CAF:

a) L'invio della domanda, nei casi previsti e se espressamente richiesto dal richiedente, anche se dai calcoli si evidenzia il non diritto alla prestazione. In tal caso l'eventuale onere è a carico del cittadino secondo le tariffe stabilite facoltativamente dal singolo CAF;

b) Le eventuali correzioni ai calcoli relativi alla prestazione sociale agevolata qualora l'errore sia imputabile al CAF.

4 Qualora verifiche documentassero che il richiedente ha presentato a diversi CAF un'identica istanza, il Comune prevede il compenso solo del CAF che ha presentato per primo l'istanza stessa.

5 Nel caso in cui la elaborazione delle istanze da parte del Caf implichi l'inserimento di dati ed informazioni in sistemi informatici, la mancata o parziale compilazione dei records dell'eventuale programma, determina la perdita del diritto ad ottenere dal Comune il pagamento del corrispettivo previsto per la singola pratica in questione.

Articolo 10: Rapporti finanziari

1. Considerata la particolare natura dei servizi che formano oggetto della presente convenzione si esonera il CAF dall'obbligo di costituire deposito cauzionale.

2. Ogni CAF aderente alla presente convenzione comunica al Comune l'elenco numerico e nominativo delle istanze elaborate, come definito ai precedenti articoli 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5.

Il Comune, verificata la corrispondenza degli elenchi inoltrati dai CAF con i benefici assegnati ed erogati e con le motivazioni delle esclusioni, con la procedura del controllo a campione descritta al precedente art. 5 – lett. g), richiede ai CAF l'emissione delle conseguenti fatture per le prestazioni effettuate.

I Caf emettono conseguente fattura con cadenza semestrale posticipata per le prestazioni effettuate, supportate dall'elenco delle istanze raccolte lavorate, e se del caso, inserite nei programmi informatici dedicati ai fini della concessione di assegni e contributi, sottoscritto dal rappresentate legale dell'Ente o da responsabile all'uopo delegato. Qualora l'importo della fattura sia ridotto i responsabili dei CAF e il responsabile del procedimento potranno concordare una tempistica diversa per l'emissione della fattura.

Per tutte le altre tipologie di prestazioni sociali agevolate connesse con l'applicazione dell'ISEE eventualmente aggiunte a quelle già oggetto della presente Convenzione dai singoli Comuni, le procedure di pagamento delle prestazioni saranno definite con l'atto integrativo della presente convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il Comune di Spoleto garantisce il pagamento, previa presentazione di fattura, decorsi giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali.

Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di giorni 60 decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste dal presente contratto per i pagamenti in acconto ovvero nel termine di giorni 60 dalla data di ultimazione delle prestazioni, nei casi di verifica di conformità.

Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. Al fine di consentire il rispetto del termine di pagamento di giorni 30, la fattura deve riportare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo, in base all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, gli estremi del presente contratto ed il nominativo del Responsabile unico del procedimento e deve essere inoltrata alla Direzione Servizi alla Persona. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazioni o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

Articolo 11: Obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

1. Il Caf assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tra cui l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società di Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

2. Tutti i movimenti finanziari in entrata e in uscita relativi alla presente convenzione (salve le eccezioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui c/c dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di

incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il

codice CIG: Z1A28DE393.

3. Il Caf, ai sensi dell'art. 3, c. 7, della legge sopra citata, deve comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Inoltre deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Articolo 12: Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due), salvo recesso di una delle parti contraenti, e decorre dalla data di stipula . Potrà essere rinnovata per lo stesso periodo con atto esplicito dell'Amministrazione Comunale.

2. L'eventuale disdetta scritta presentata da una delle parti deve essere comunicata mediante raccomandata con Racc. A.R. entro il mese di settembre di ciascun anno; la convenzione disdettata avrà validità fino al 31/12 dello stesso anno.

Articolo 13: Revisione periodica del prezzo

1. Fino alla scadenza della presente convenzione le parti concordano che i compensi sopra definiti non saranno oggetto di revisione.

2. In caso di rinnovo, e allo scadere di ogni successiva annualità, il compenso così come determinato nel precedente art. 9 è aggiornato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT rilevata nel mese di Dicembre, previa espressa richiesta scritta da parte dei Caf convenzionati.

L'aggiornamento non potrà decorrere anteriormente al mese successivo alla data di

ricevimento da parte del Comune della richiesta di revisione inviata dal Caf. Sono fatte salve decorrenze posticipate se concordate tra le parti.

Articolo 14: Controlli e penali

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli delle attività svolte dal CAF mediante propri incaricati, anche tramite appuntamento telefonico. A tale scopo deve essere garantito l'accesso alle informazioni ed alle modalità del CAF allorché sia richiesto dai servizi comunali.

2. Nel caso in cui vengano riscontrati degli inadempimenti da parte dei Caf le parti stabiliscono di applicare le seguenti penali:

a. Mancata o ritardata comunicazione di variazione dei dati previsti all'art. 3 comma

a) e b) qualora la variazione consista nella revoca dell'autorizzazione all'assistenza fiscale o nella risoluzione della convenzione con l'INPS per gravi inadempimenti: euro 500,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore causato al richiedente e/o al Comune;

b. Mancata o ritardata comunicazione di variazione dei dati previsti all'art. 3 comma

c), d) e i): euro 100,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore;

c. Mancata o ritardata comunicazione di variazione dei dati previsti all'art. 3 comma f) e g): euro 50,00;

d. Per ogni istanza trasmessa recante firma apocrifa è applicata un penale pari a euro 100,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza della fattispecie comporta la risoluzione della convenzione;

e. Per ogni istanza presentata da persona deceduta alla data della sottoscrizione, o in mancanza, alla data del caricamento della domanda nel sistema informativo è applicata una penale pari ad euro 100,00, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore. La sistematica e reiterata ricorrenza della fattispecie comporta la

risoluzione della convenzione;

f. Per ogni istanza presentata due o più volte senza alcuna modificazione è applicata una penale di 20,00 euro.

Nel caso venga riscontrato uno degli inadempimenti di cui al presente comma, esso è comunicato per iscritto con Racc/AR al Caf dal responsabile del procedimento sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate o degli elementi di cui il Comune è venuto in possesso.

g. per ritardata trasmissione al Comune degli elenchi numerici e nominativi delle domande lavorate e della relativa documentazione (cfr. art. 4 – lett h) € 500,00, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno causato al Comune e/o ai richiedenti.

Il Caf, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, può presentare le proprie osservazioni al responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento comunale, decorsi inutilmente i 30 giorni o in caso di rigetto delle osservazioni del Caf, invia al Caf la quantificazione della penale e le modalità di pagamento che potrà essere oggetto di compensazione in sede di pagamento della prima fattura utile e per l'eventuale eccedenza dietro pagamento della differenza da parte del Caf.

3. Ulteriori inadempienze, diverse da quelle indicate al comma 2, riscontrate nell'attuazione del presente accordo verranno contestate per iscritto con fissazione di un termine massimo di giorni 15 per la presentazione di controdeduzioni e l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere le cause.

4. Decorso tale termine senza che siano state presentate idonee giustificazioni e/o adottate le succitate contromisure, il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione.

Articolo 15: Facoltà di risoluzione da parte del Comune per gravi

inadempimenti

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione nei casi di inadempienza grave o reiterata da parte del Caf.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui sopra il Comune comunica al Caf la relativa decisione, motivandola.

3. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Caf ha facoltà di inviare al Comune le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Comune comunica al Caf la risoluzione dalla presente convenzione, motivandolo e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere alla risoluzione in accoglimento di esse.

5. Il recesso ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del Caf, della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 16: Adeguamenti normativi e risoluzione di diritto

1. Le pertinenti variazioni del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni.

Nei casi di cui al precedente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

2. In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative sopravvenute impongano al Comune risparmi di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con i Caf, il Comune, valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli

importi dei compensi di cui all'art. 9, o gli stessi revisionati, agli effetti di dette disposizioni.

Articolo 17: Tutela dei dati personali

1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. N. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopo di cui alla presente convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 5 del citato Reg. UE, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

4. E' assicurato, altresì, che – al di fuori dei casi previsti dalla legge – i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

5. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 4, n. 10 Reg. UE.

6. Il Caf rende agli utenti che presentano istanze per il suo tramite l'informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679. In particolare il Caf, nel ricevere l'istanza, rende noto agli interessati che i dati, nel rispetto del succitato regolamento, vengono acquisiti e trasmessi al Comune per il raggiungimento delle finalità previste dalla

normativa vigente e dalla presente convenzione.

7. Attesa la rilevanza dell'interesse pubblico alla protezione dei dati personali, l'inadempimento di ciascuna obbligazione contenuta nel presente articolo comporta la risoluzione ipso iure della convenzione, salvo il risarcimento del danno.

Al momento in cui il CAF acquisisce la domanda da parte del cittadino, nel rispetto del Reg. UE/2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dovrà rendere noto all'interessato che l'istanza e i dati documentali, eventualmente allegati alla stessa, sono da esso acquisiti e trasmessi al Comune per le finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

9. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Reg. UE/2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

Articolo 18: Clausola di rinvio e Controversie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento, per quanto applicabile, alla normativa vigente in materia.

2. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente.

3. Non sussiste la competenza arbitrale.

4. Foro competente in via esclusiva è quello di Spoleto.

Articolo 19: Spese di contratto

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, la cui spesa è suddivisa in

parti uguali tra i CAF sottoscrittori, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, approvato con DPR 26.4.1986, n. 131, a carico del soggetto che ne richiede la registrazione.

2. Tutte le spese relative al presente contratto e consequenziali sono a carico dei Caf.

Letto, approvato e sottoscritto

Spoletto li,

Per il Comune di Spoleto IL DIRIGENTE della Direzione Servizi alla Persona

(Dina Bugiantelli)

Per il CAF

Per il CAF

Per il CAF

Per il CAF